



CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL'ANNO 2024

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
dell'11 aprile 2025
presieduta da Giovanni Amoroso*

Palazzo della Consulta

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DELL'ANNO 2024**

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
dell'11 aprile 2025
presieduta da Giovanni Amoroso*

A cura di Riccardo Nevola e Gioconda Verrengia

INDICE

I. Analisi dei dati quantitativi.....	pag. 5
1. <i>Le decisioni</i>	pag. 5
2. <i>Il rapporto tra decisioni e atti di promovimento</i>	pag. 11
3. <i>La forma delle decisioni</i>	pag. 15
4. <i>Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: mancata pronuncia nel merito, dichiarazioni di non fondatezza e dichiarazioni di illegittimità</i>	pag. 18
5. <i>La scelta del rito</i>	pag. 19
6. <i>I tempi delle decisioni</i>	pag. 19
7. <i>Il collegio giudicante</i>	pag. 19
II. Analisi del tipo di dispositivo.....	pag. 21
III. Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale.....	pag. 27

I. ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI

1. LE DECISIONI

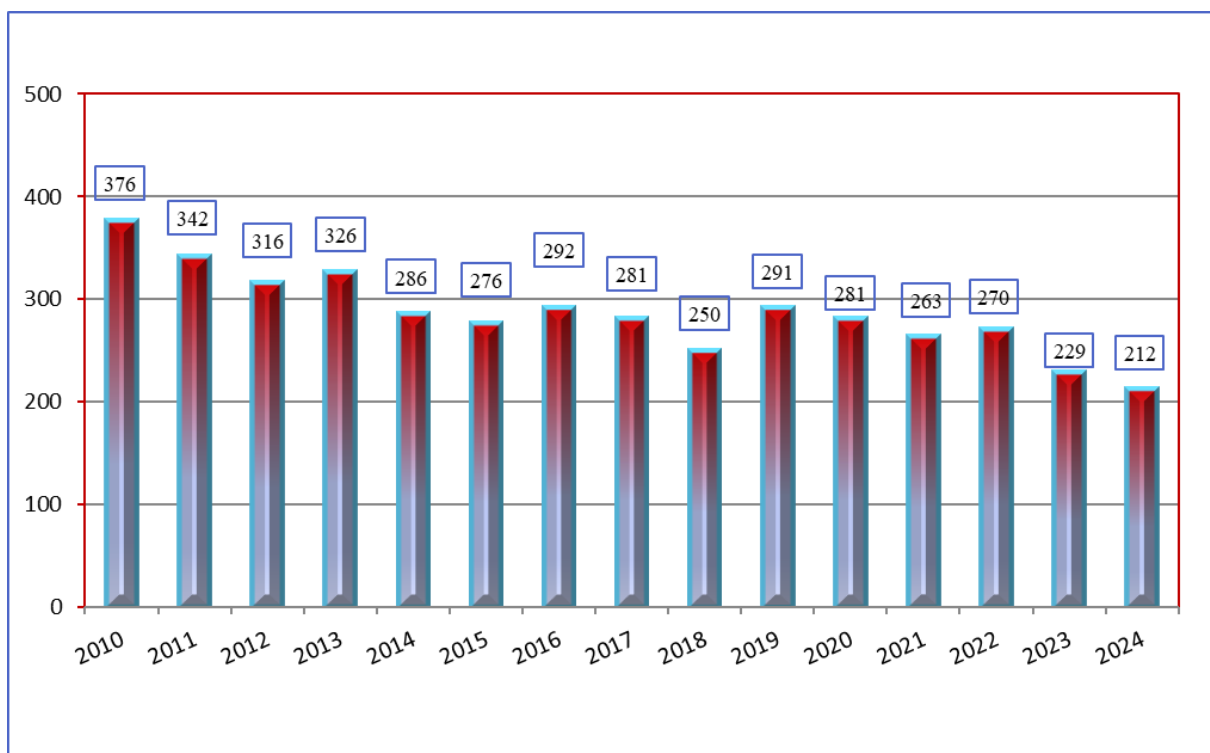
Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2024 è di 212 (172 sentenze e 40 ordinanze): un valore leggermente inferiore alle 229 del 2023 (-7,4%).

Con riferimento agli ultimi quindici anni (2010-2024), si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 329 tra il 2010 e il 2014, 278 tra il 2015 e il 2019 e 251 tra il 2020 e il 2024.

Nel 2024 il numero degli atti di promovimento pervenuti ha avuto un'importante variazione positiva rispetto all'anno precedente. Infatti, le 248 ordinanze di rimessione trasmesse hanno fatto registrare un sensibile aumento (+45,9%) rispetto alle 170 del 2023; anche il dato dei ricorsi in via principale depositati (40) è leggermente superiore a quello del 2023 (35), facendo segnare un incremento pari al 14,3%.

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 2010.

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (2010-2024)



Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le 212 pronunce del 2024 sono così ripartite: 139 (119 sentenze e 20 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 59 (46 sentenze e 13 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 1 sentenza ha deciso, previa riunione, un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome e un giudizio in via incidentale; 9 pronunce sono state rese nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (1 ordinanza emessa nella fase di

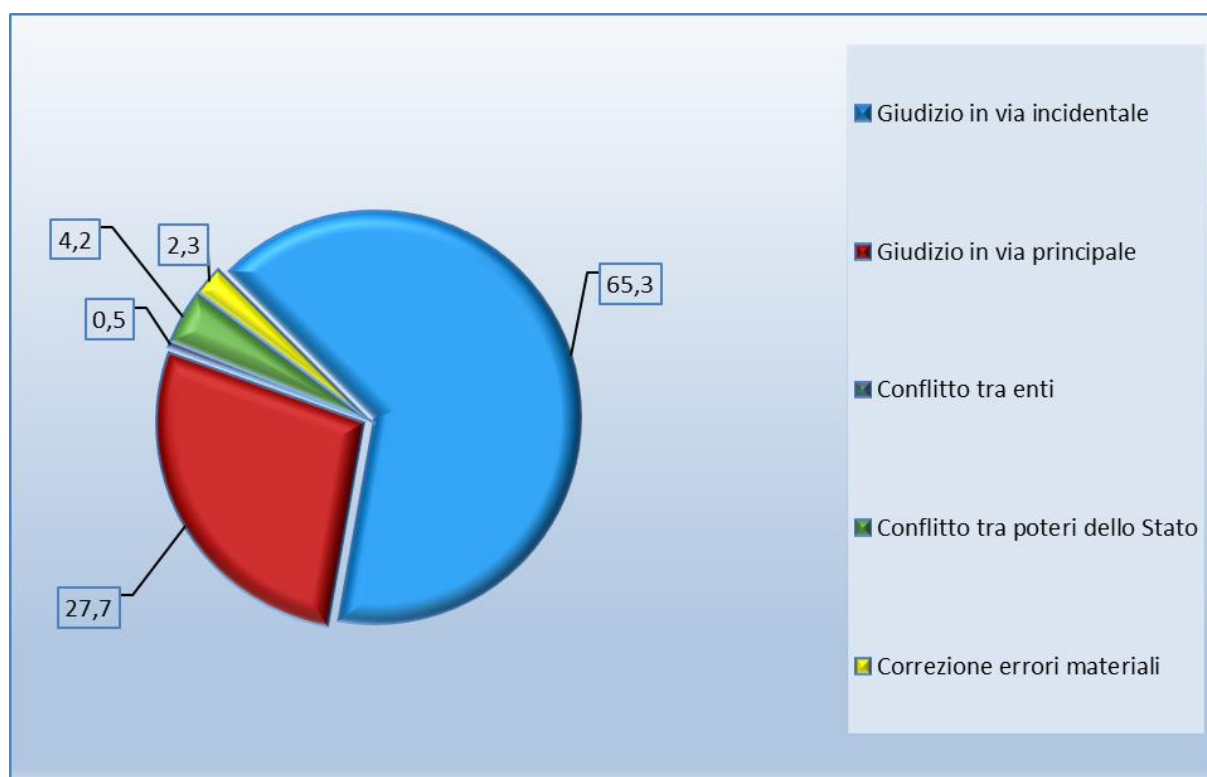
ammissibilità; 7 sentenze e 1 ordinanza nella fase di merito). Completano il quadro 5 ordinanze di correzione di errori materiali. Non sono state adottate sentenze in tema di ammissibilità del referendum.

La somma dei totali parziali delle decisioni per tipo di giudizio è pari a 213 in quanto risulta doppiamente conteggiata la sentenza che ha definito congiuntamente, previa riunione, un giudizio in via incidentale e un conflitto tra enti.

Tradotti i suddetti valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio in via incidentale abbia riguardato il 65,3% delle pronunce, mentre il giudizio in via principale si è attestato al 27,7% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 0,5% per i conflitti tra enti; 4,2% per i conflitti tra poteri dello Stato; 2,3% per la correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2024 in rapporto al totale delle decisioni



Il giudizio in via incidentale, con le sue 139 decisioni, continua a rappresentare la quota prevalente del contenzioso costituzionale, pari a più del doppio del giudizio in via principale.

Il dato del 2024, pur essendo rimasto quasi invariato rispetto alle 140 decisioni dell'anno precedente, è comunque leggermente superiore a quello del 2023 se espresso in termini percentuali in rapporto al totale delle decisioni (rispettivamente, 65,1% e 61,1%) ed è il più alto negli ultimi quindici anni.

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale a partire dal 2010.

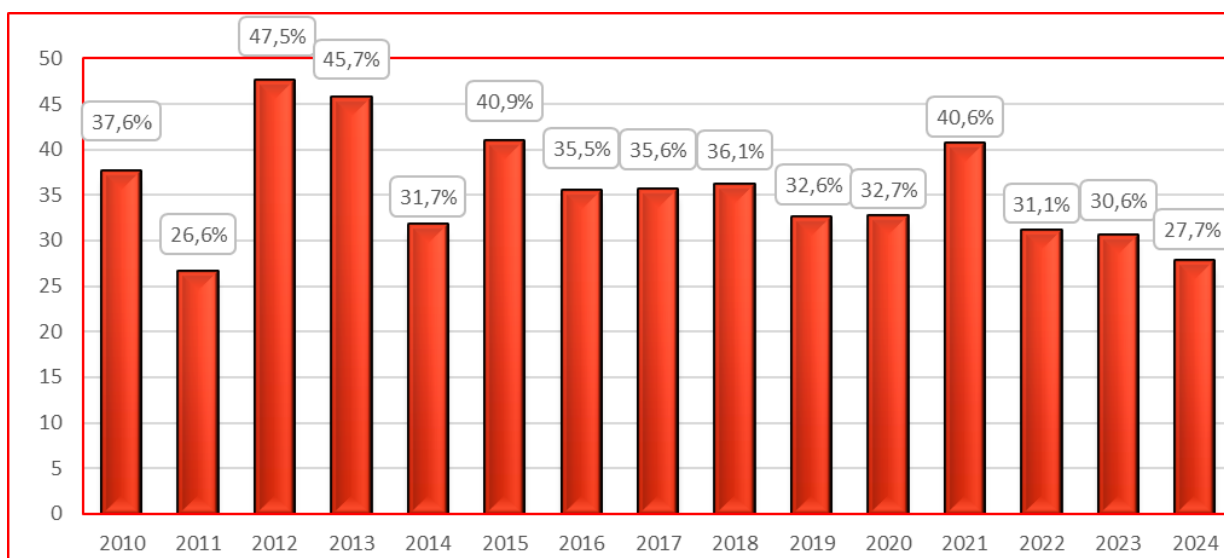
Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2010-2024)



Le 59 decisioni adottate in sede di giudizio in via principale mostrano un decremento del 15,7% rispetto alle 70 del 2023. Parimenti, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni (27,7%) è inferiore a quello del 2023 (30,6%). Negli ultimi quindici anni si è superata la soglia del 40% in quattro anni, ma soltanto nel 2012 e nel 2013 si è registrata un'inedita prevalenza quantitativa del giudizio in via principale su quello in via incidentale all'interno del contenzioso costituzionale (rispettivamente con il 47,5% e il 45,7%).

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale a partire dal 2010.

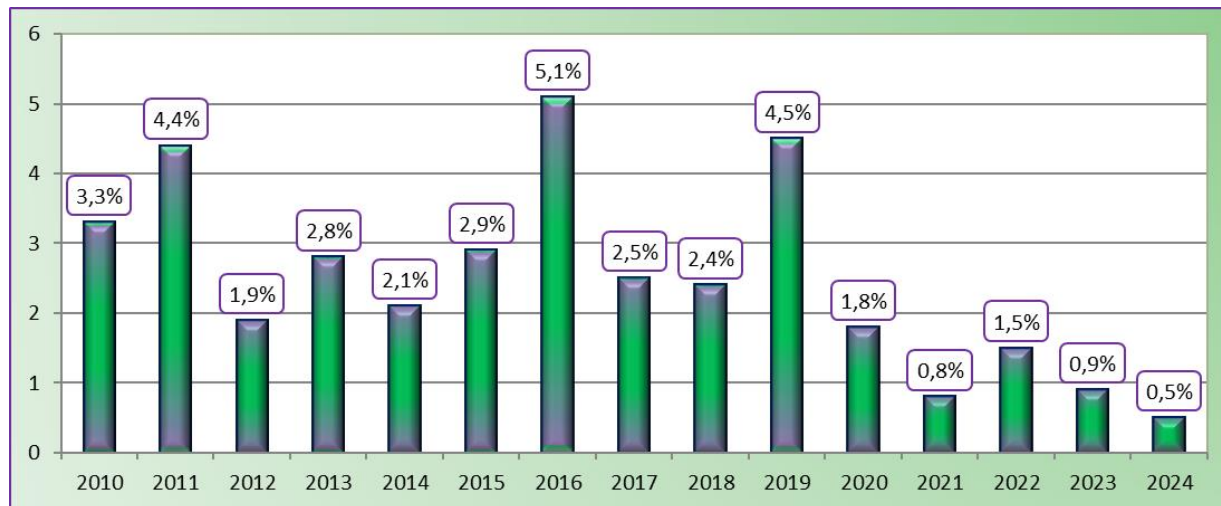
Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2010-2024)



Il dato attinente al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome (1 decisione) ha dimezzato quello del 2023 (2 pronunce); il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dallo 0,9% allo 0,5% ed è il più basso negli ultimi quindici anni.

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale del giudizio per conflitto di attribuzione tra enti a partire dal 2010.

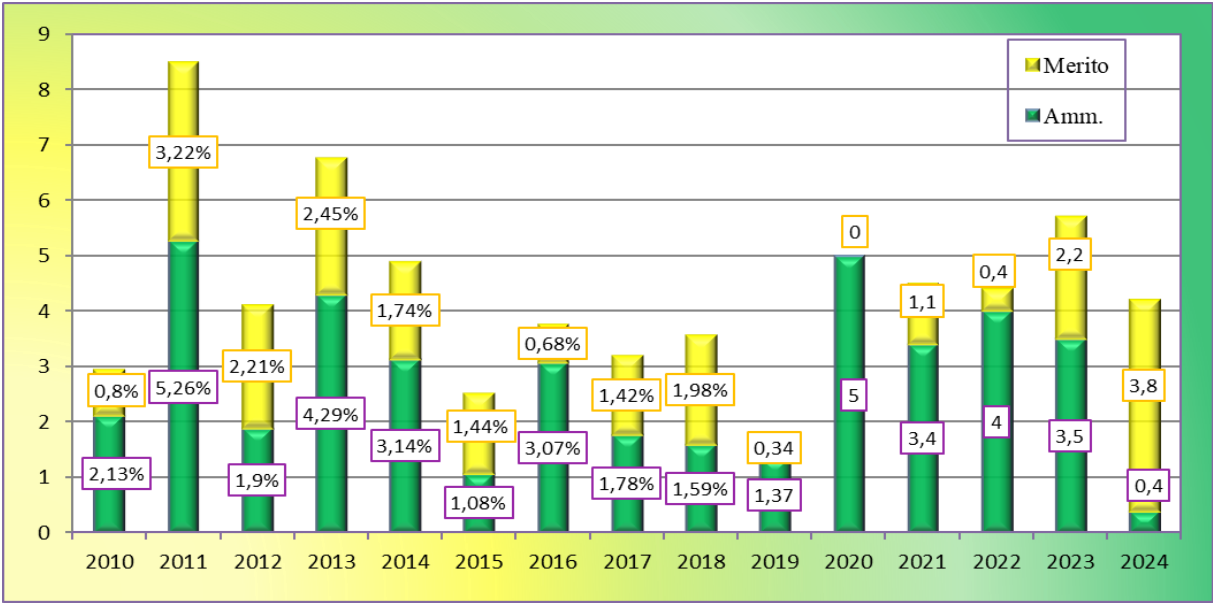
Grafico n. 5 – Il giudizio per conflitto tra enti in rapporto al totale delle decisioni (2010-2024)



Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato si è registrata una flessione nel passaggio dalle 13 decisioni del 2023 alle 9 del 2024. Il quadro si presenta diverso se si prendono in considerazione le diverse fasi del giudizio: in sede di ammissibilità alle 8 ordinanze del 2023 ne è seguita soltanto 1 nel 2024; nella fase di merito, invece, si assiste a un sensibile incremento dalle 5 pronunce del 2023 alle 8 del 2024. Il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dal 5,7% del 2023 (3,5% in sede di ammissibilità e 2,2% nella fase di merito) al 4,2% del 2024 (0,4% in sede di ammissibilità e 3,8% nella fase di merito).

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dal 2010, distinguendo tra decisioni in fase di ammissibilità e di merito.

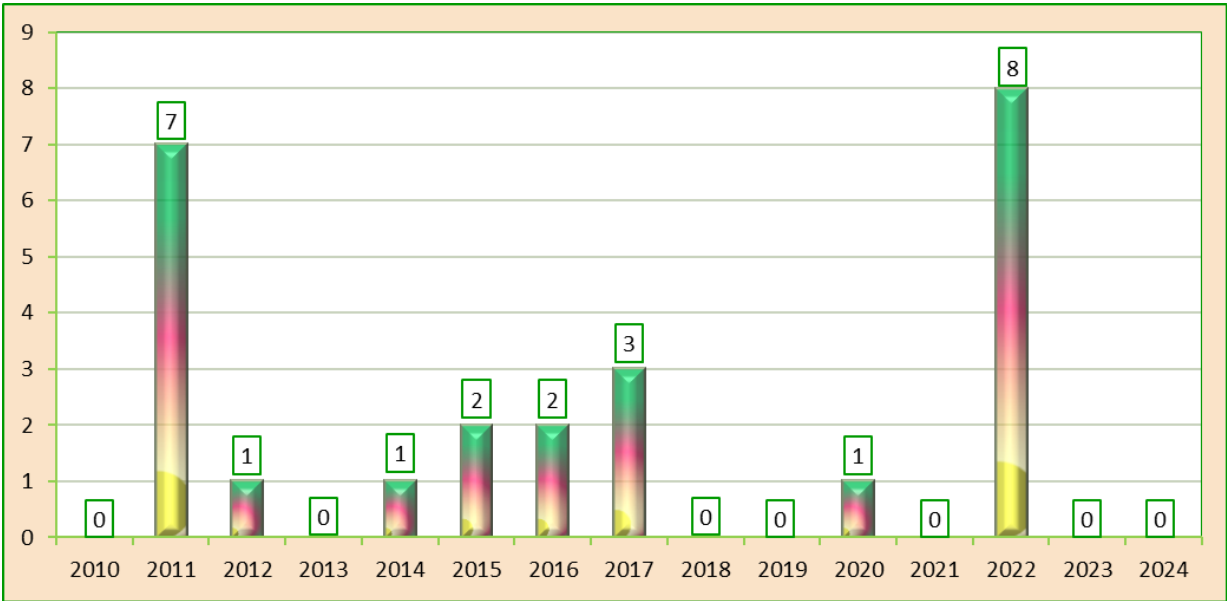
Grafico n. 6 – Il giudizio per conflitto tra poteri dello Stato in rapporto al totale delle decisioni (2010-2024)



Nel 2024 non sono state assunte decisioni in sede di giudizio di ammissibilità del referendum.

Il grafico n. 7 mostra l’andamento di tali pronunce negli ultimi quindici anni.

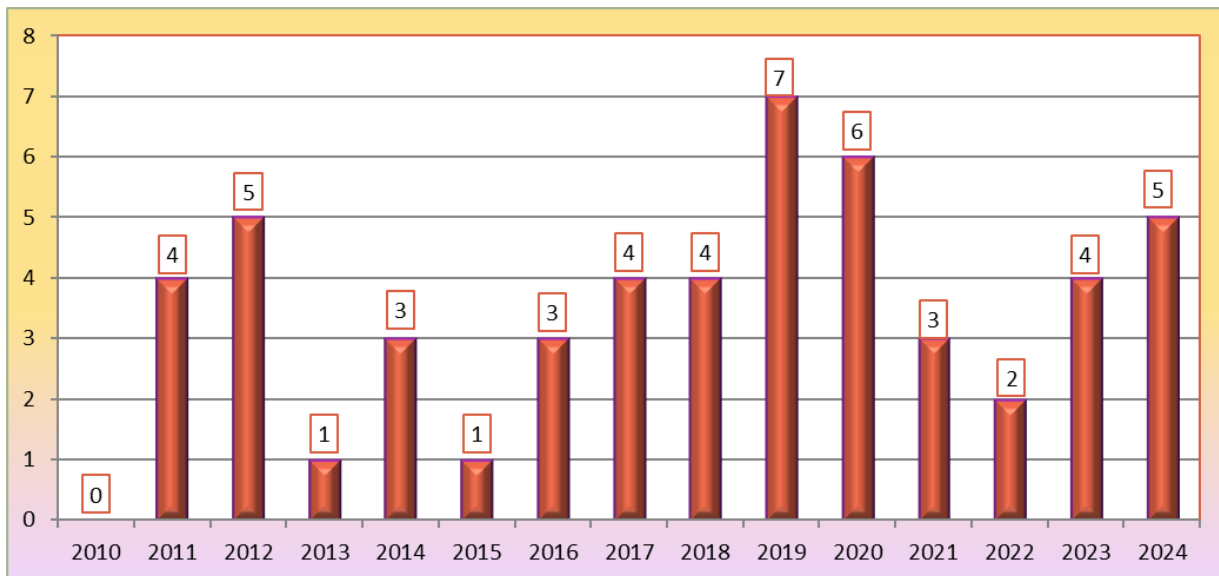
Grafico n. 7 – Il giudizio di ammissibilità del referendum (2010-2024)



Completano i dati del contenzioso costituzionale del 2024 le 5 ordinanze di correzione di errori materiali.

Il grafico n. 8 mostra l'andamento di tali ordinanze a partire dal 2010.

Grafico n. 8 – La correzione di errori materiali (2010-2024)

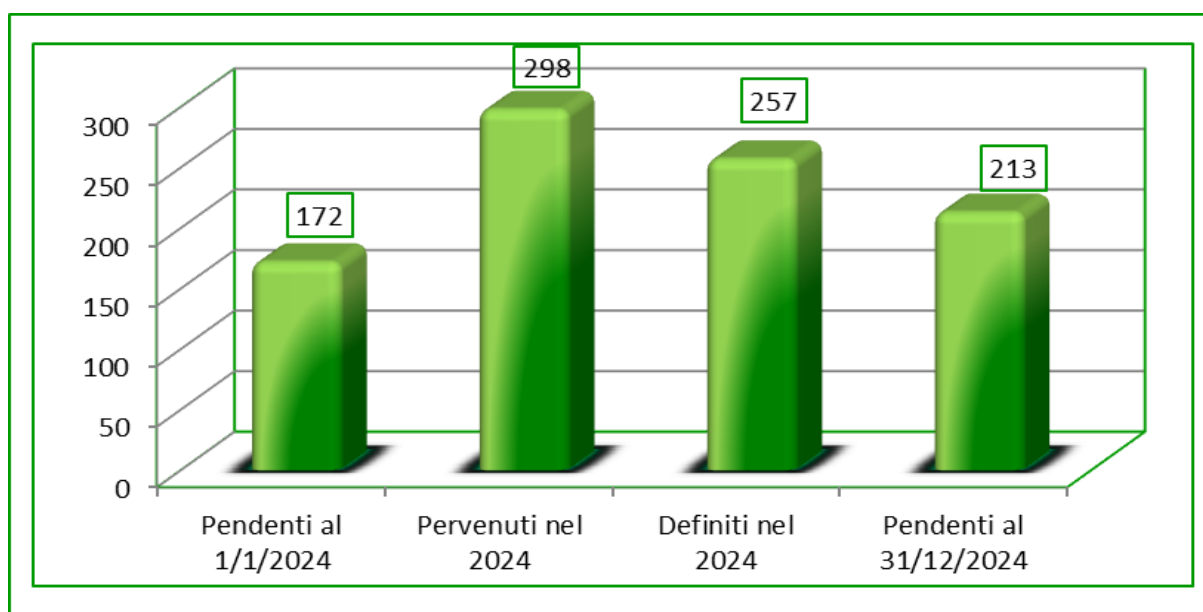


2. IL RAPPORTO TRA DECISIONI E ATTI DI PROMOVIMENTO

Al 1° gennaio 2024 risultavano pendenti complessivamente 172 giudizi; nel corso dell'anno sono pervenuti 298 atti di promovimento e ne sono stati definiti 257. La pendenza di fine anno ammonta a 213 giudizi ed è nettamente superiore a quella di fine 2023 (+23,8%).

Il grafico n. 9 descrive questo andamento.

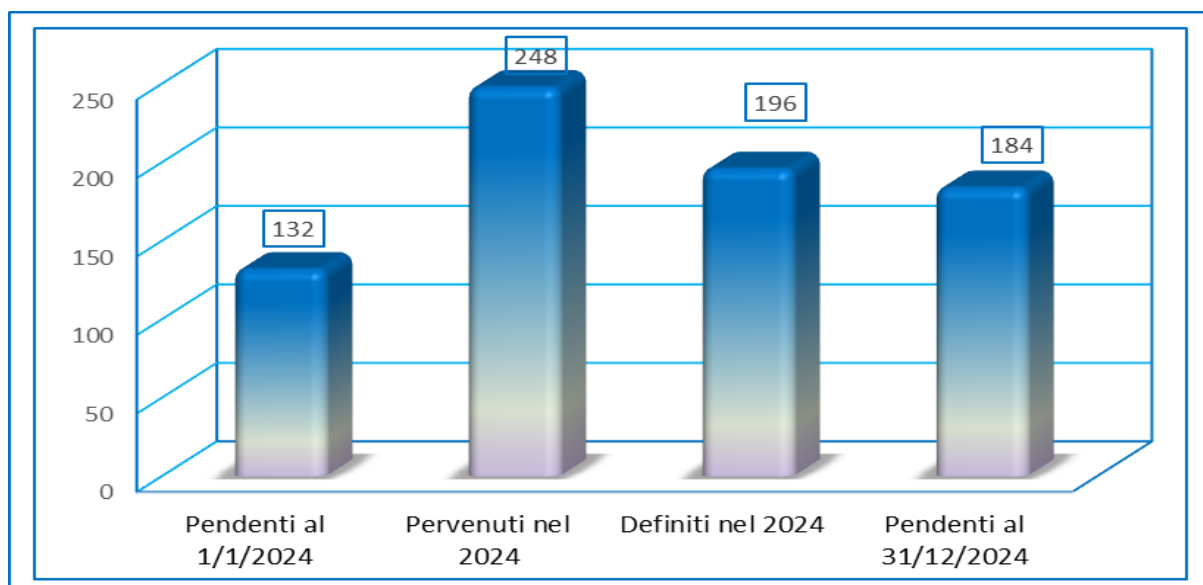
Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2024)



Passando all'esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2024 erano 132, nel corso dell'anno sono pervenute 248 ordinanze di rimessione e ne sono state decise 196. La pendenza al 31 dicembre 2024 si è dunque attestata a 184 giudizi, con un significativo aumento del 39,4% rispetto all'anno precedente.

Il grafico n. 10 rappresenta la pendenza del giudizio in via incidentale.

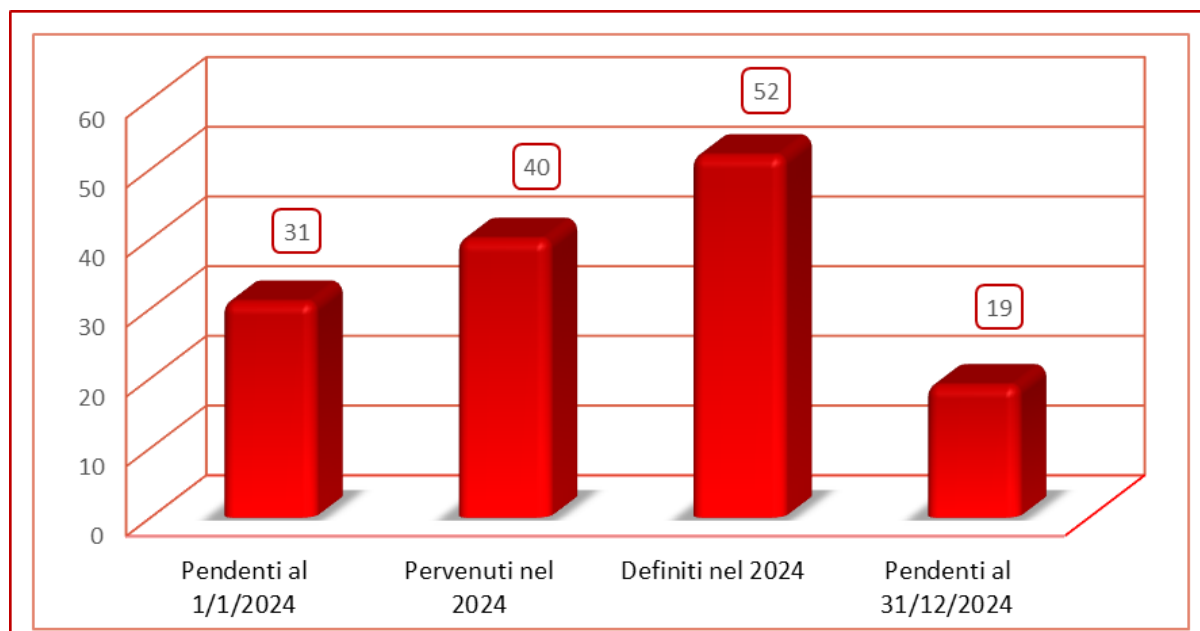
Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2024)



I dati relativi al giudizio in via principale mostrano un'importante riduzione della pendenza (-38,7%), con 19 giudizi ancora da definire rispetto ai 31 di inizio anno; infatti, nel corso del 2024 sono pervenuti 40 ricorsi e ne sono stati decisi 52.

Il grafico n. 11 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2024.

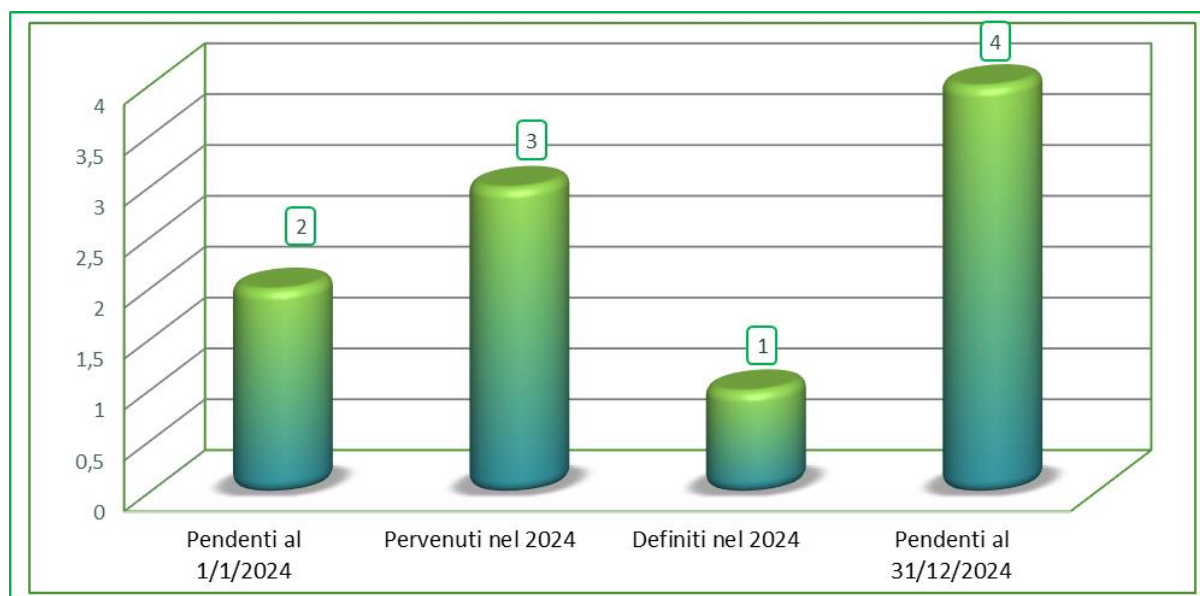
Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2024)



Per quel che attiene ai conflitti tra enti, il dato della pendenza (4) è raddoppiato rispetto a quello del 1° gennaio 2024 (2): infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 3 conflitti e ne è stato definito 1.

Il grafico n. 12 illustra la pendenza dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2024.

Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto tra enti, 2024)

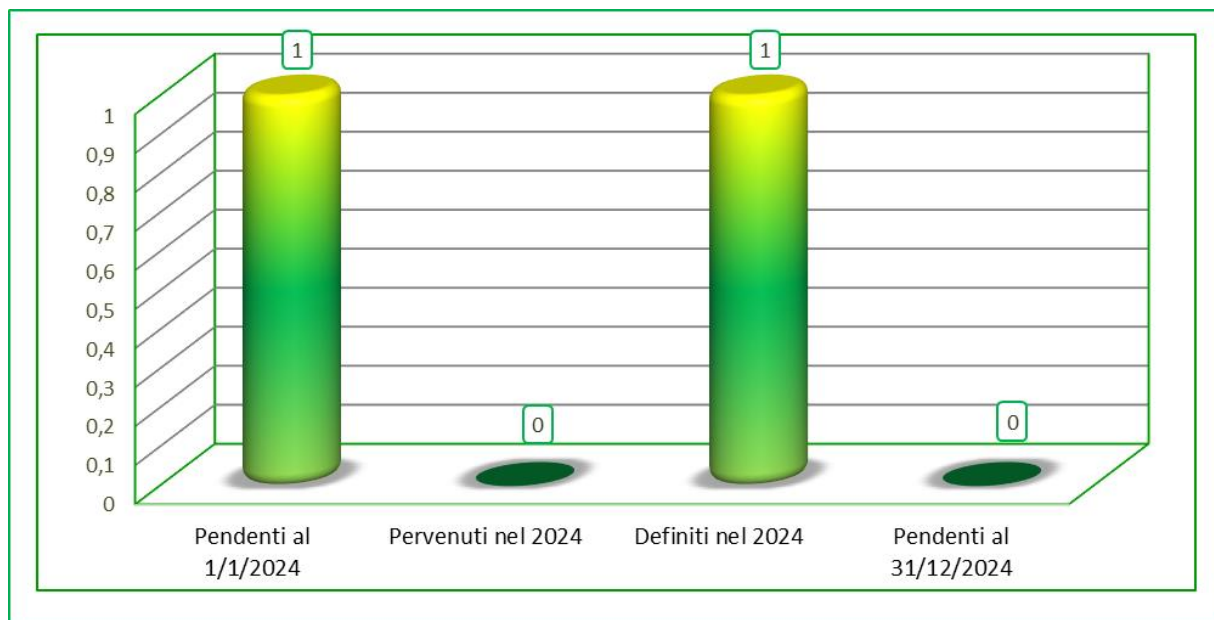


In relazione ai conflitti tra poteri dello Stato, i dati della fase di ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase di merito.

La pendenza delle ammissibilità a fine anno è pari a 0: infatti, nel 2024 è stato definito l'unico conflitto pendente al 1° gennaio 2024 e nel corso dell'anno non ne sono pervenuti.

Il grafico n. 13 rappresenta i suddetti dati.

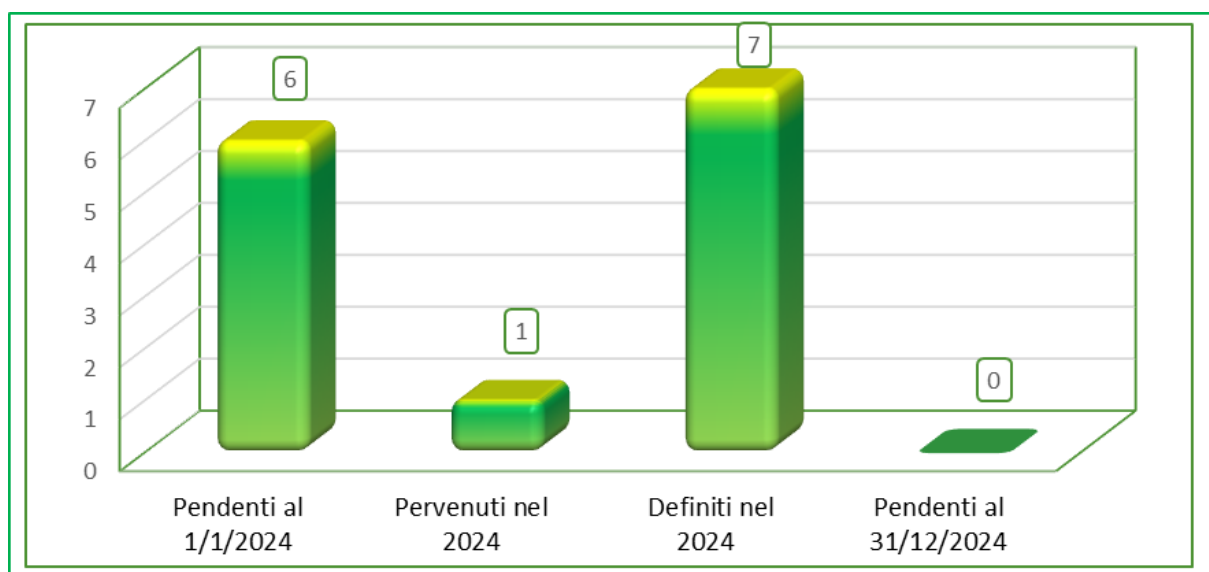
Grafico n. 13 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto tra poteri dello Stato – ammissibilità, 2024)



Anche nella fase di merito non risultano pendenti conflitti: al 1° gennaio 2024 il dato della pendenza era pari a 6, nel corso dell'anno è pervenuto 1 conflitto e ne sono stati definiti 7.

Il grafico n. 14 mostra la dinamica inerente al 2024.

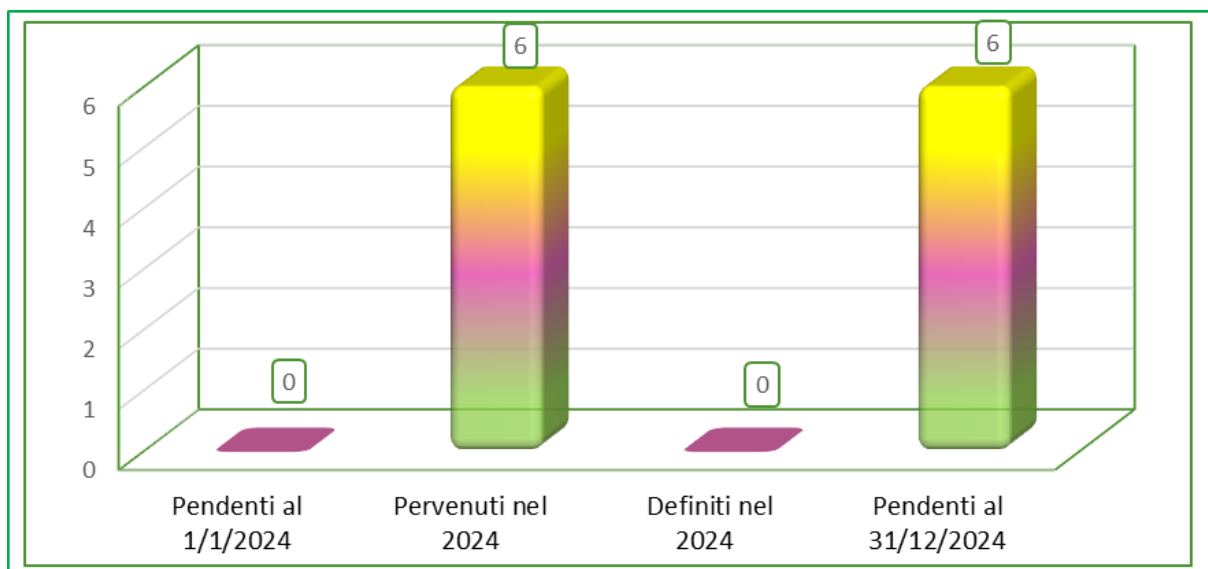
Grafico n. 14 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto tra poteri dello Stato – merito, 2024)



Per quanto riguarda il giudizio di ammissibilità del *referendum*, il dato delle pendenze al 31 dicembre 2024 è pari a 6: al 1° gennaio 2024 non risultavano giudizi pendenti, nel corso dell'anno sono pervenute 6 ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione e le relative decisioni sono state assunte nel 2025.

Il grafico n. 15 mostra la dinamica riguardante il 2024.

Grafico n. 15 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (ammissibilità referendum, 2024)



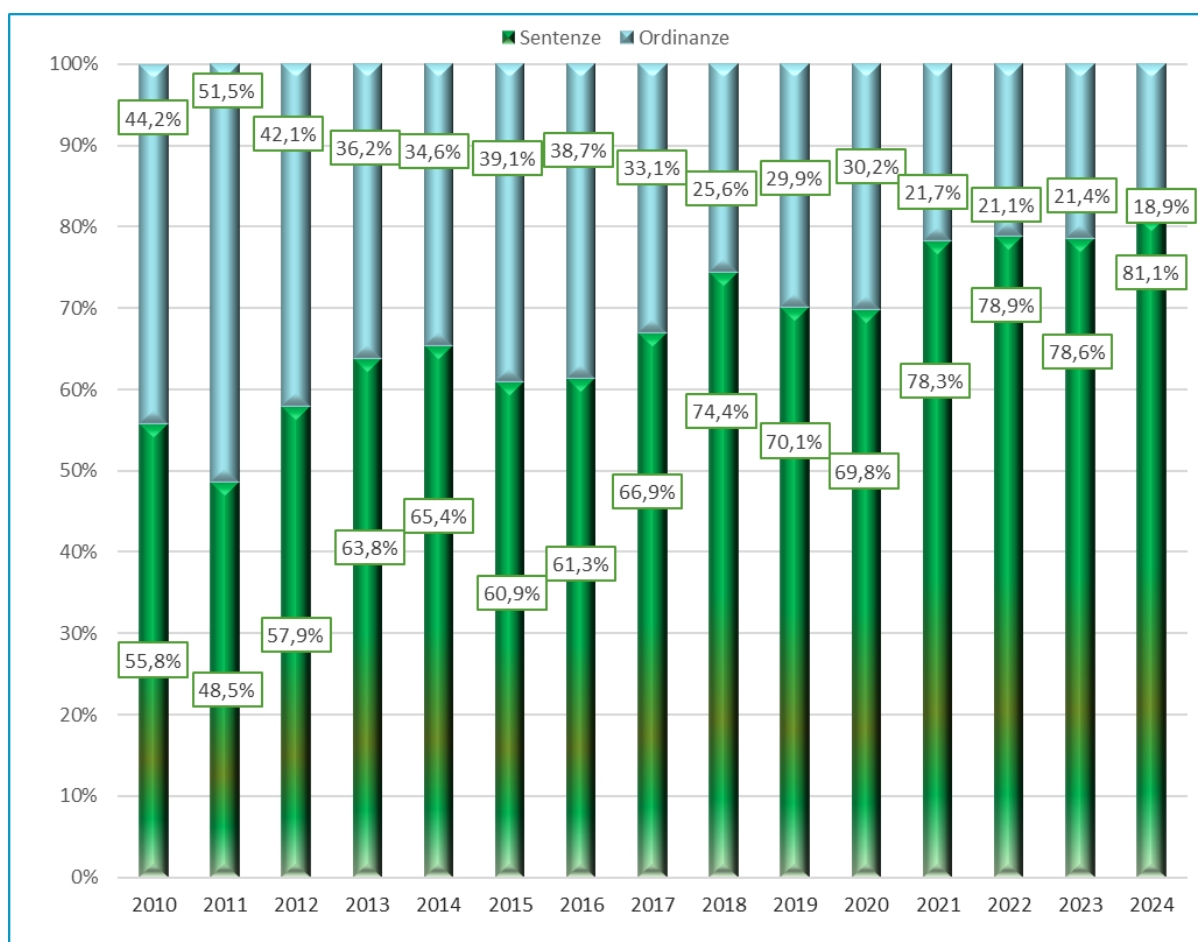
3. LA FORMA DELLE DECISIONI

Le 212 decisioni rese nel 2024 consistono in 172 sentenze e 40 ordinanze, rispettivamente pari all'81,1% e al 18,9% del totale.

Nel 2024, per la prima volta negli ultimi decenni, il numero delle sentenze ha superato la soglia dell'80% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 16 illustra i dati percentuali degli ultimi quindici anni.

Grafico n. 16 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2010-2024)

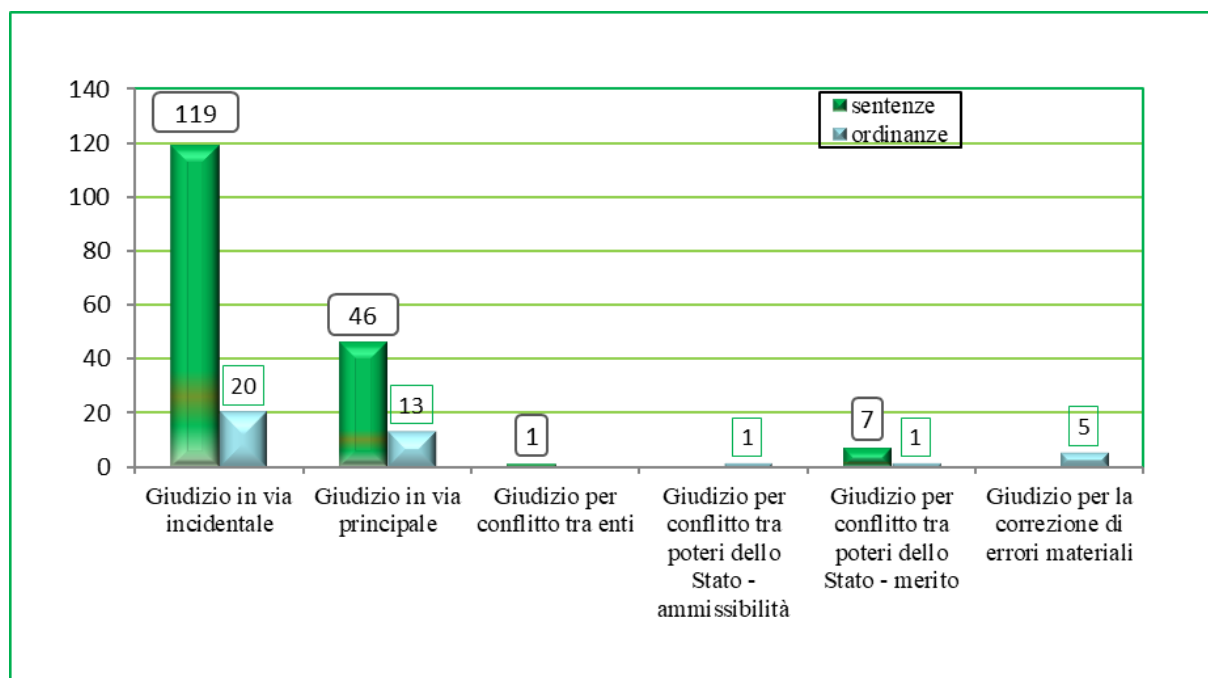


Di seguito sono indicati i dati delle sentenze e delle ordinanze distinti per tipo di giudizio.

Nel giudizio in via incidentale sono state rese 119 sentenze e 20 ordinanze (rispettivamente: l'85,6% e il 14,4%); nel giudizio in via principale 46 sentenze e 13 ordinanze (rispettivamente: il 78% e il 22%); nel giudizio per conflitto tra enti 1 sentenza, che ha deciso congiuntamente, previa riunione, anche un giudizio in via incidentale; nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato 1 ordinanza nella fase di ammissibilità, 7 sentenze e 1 ordinanza nella fase di merito.

Il grafico n. 17 indica i dati appena forniti, evidenziando anche le 5 ordinanze di correzione di errori materiali.

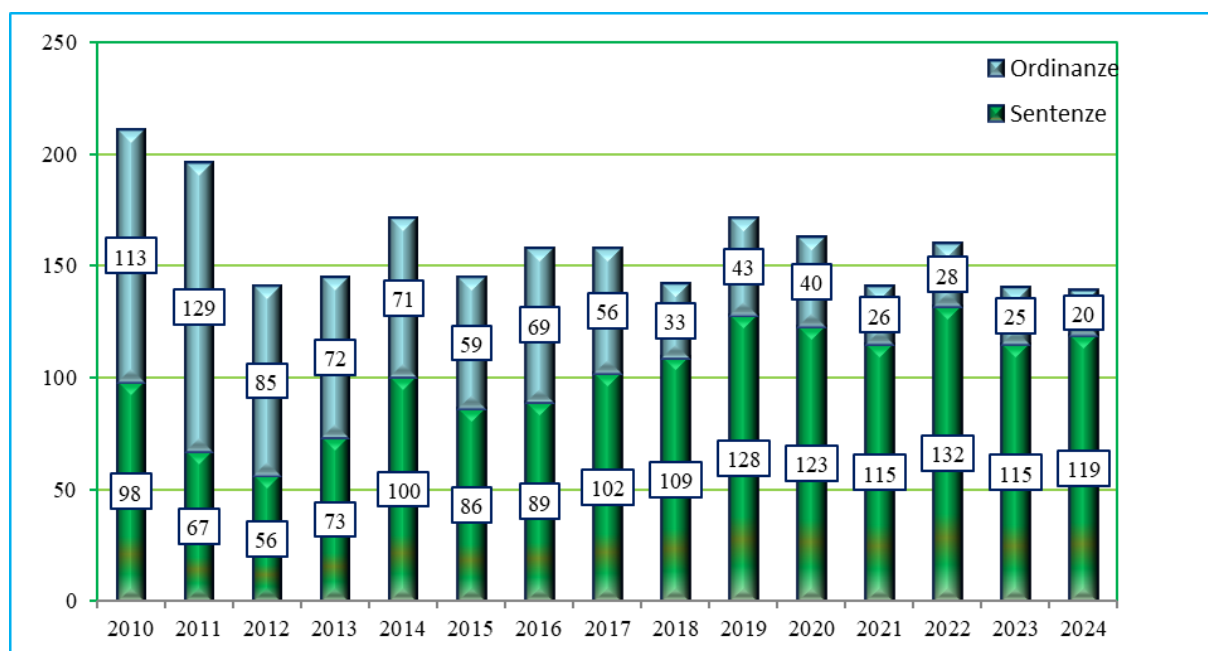
Grafico n. 17 – Sentenze e ordinanze per tipo di giudizio (2024)



Nell'ambito del giudizio in via incidentale le 119 sentenze del 2024 segnano un lieve aumento (+3,5%) rispetto alle 115 del 2023; mentre le 20 ordinanze fanno registrare un significativo calo (-20%) rispetto alle 25 dell'anno precedente.

Il grafico n. 18 illustra i dati relativi al giudizio in via incidentale negli ultimi quindici anni.

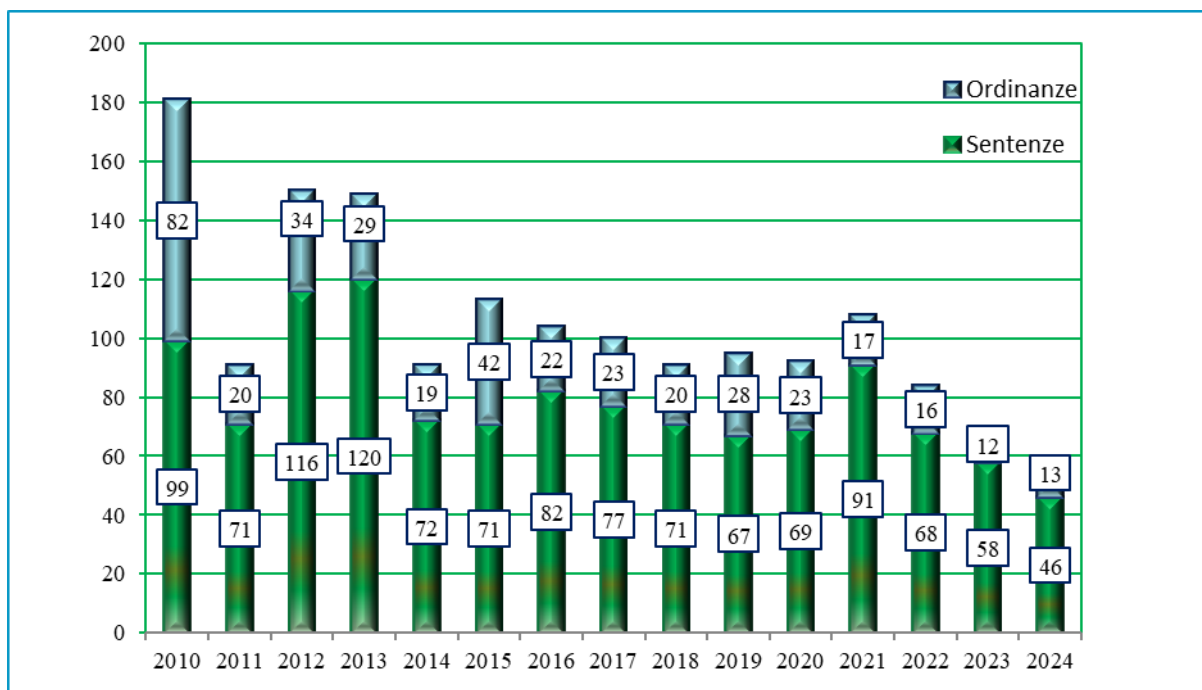
Grafico n. 18 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via incidentale (2010-2024)



Al contrario, nel giudizio in via principale le 46 sentenze rappresentano un dato inferiore (-20,7%) alle 58 del 2023. Il numero delle ordinanze (13) è pressoché simile (+8,3%) a quello del 2023 (12)

Il grafico n. 19 riporta i dati relativi al giudizio in via principale dal 2010 ad oggi.

Grafico n. 19 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via principale (2010-2024)



4. ALCUNE EVIDENZE SUL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI: MANCATA PRONUNCIA NEL MERITO, DICHIARAZIONI DI NON FONDATEZZA E DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ

Sono di seguito evidenziate, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi tra il 2020 e il 2024, le dichiarazioni di illegittimità, quelle di non fondatezza (anche manifesta) nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità (anche manifesta) della questione promossa in via incidentale o principale ovvero di estinzione o cessazione della materia del contendere nel giudizio in via principale.

Nelle tabelle è operata una distinzione tra decisioni (ovvero pronunce) e dichiarazioni (ovvero capi di dispositivo). Non di rado una decisione è conteggiata più volte ove contenga capi di dispositivo di segno diverso.

Giudizio in via incidentale

Anno	Dichiarazioni di inammissibilità (anche manifesta)	Dichiarazioni di non fondatezza (anche manifesta)	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2024	69 (45 decisioni)	69 (56 decisioni)	76 (64 sentenze)
2023	66 (54 decisioni)	62 (53 decisioni)	58 (49 sentenze)
2022	83 (72 decisioni)	55 (49 decisioni)	75 (61 sentenze)
2021	75 (68 decisioni)	70 (58 decisioni)	50 (40 sentenze)
2020	84 (68 decisioni)	92 (72 decisioni)	48 (44 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità (anche manifesta)	Dichiarazioni di non fondatezza (anche manifesta)	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2024	9 (9 decisioni)	13 (10 decisioni)	43 (19 decisioni)	82 (30 decisioni)	56 (29 sentenze)
2023	13 (13 decisioni)	9 (7 decisioni)	37 (24 decisioni)	82 (31 decisioni)	97 (48 sentenze)
2022	26 (23 decisioni)	6 (5 decisioni)	40 (30 decisioni)	66 (38 decisioni)	121 (48 sentenze)
2021	22 (22 decisioni)	24 (18 decisioni)	44 (30 decisioni)	80 (52 decisioni)	106 (64 sentenze)
2020	25 (25 decisioni)	10 (9 decisioni)	32 (23 decisioni)	79 (45 decisioni)	72 (44 sentenze)

5. LA SCELTA DEL RITO

Nel 2024 la Corte ha tenuto 36 udienze pubbliche e 18 camere di consiglio.

Delle 212 decisioni totali, 111 (52,4%) sono state adottate a seguito di udienza pubblica, 99 a seguito di camera di consiglio (46,7%) e 2 hanno riguardato questioni trattate nelle due sedi (0,9%); ancora una volta il numero delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica risulta prevalente.

La quasi totalità delle pronunce assunte a seguito di udienza pubblica ha avuto la forma di sentenza: delle 111 decisioni, infatti, 104 sono sentenze (93,7%) e 7 ordinanze (6,3%). Le sentenze hanno anche rappresentato la maggioranza delle 99 decisioni prese a seguito di camera di consiglio: 66 sentenze (66,7%) e 33 ordinanze (33,3%). Le 2 decisioni adottate a seguito di trattazione congiunta nelle due sedi hanno rivestito la forma di sentenza.

6. I TEMPI DELLE DECISIONI

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi e persino ridotti rispetto agli anni precedenti.

Il dato fondamentale attiene all'intervallo tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione è stata di 191 giorni: un valore decisamente inferiore a quello degli ultimi 3 anni (227 giorni nel 2023, 292 nel 2022 e 245 nel 2021).

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è stato di 260 giorni: un valore leggermente superiore a quello del 2023 (251 giorni), ma decisamente inferiore a quello degli anni precedenti (324 giorni nel 2022 e 351 nel 2021).

Nel conflitto tra enti, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione sono trascorsi 157 giorni. Si tratta di un valore inferiore a quelli degli anni passati (172 giorni nel 2023, 159 nel 2022 e 331 nel 2021).

Nel conflitto tra poteri dello Stato, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso dichiarato ammissibile e la sua trattazione è stato di 207 giorni; in questo caso, si tratta di un dato leggermente superiore a quelli degli anni precedenti (170 giorni nel 2023, 202 nel 2022 e 174 nel 2021).

Di seguito sono altresì indicati gli intervalli temporali medi tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e il deposito della corrispondente decisione: 235 giorni per il giudizio in via incidentale, 308 per il giudizio in via principale, 232 per il conflitto tra enti e 255 per la fase di merito del conflitto tra poteri dello Stato.

7. IL COLLEGIO GIUDICANTE

Alla data del 1° gennaio 2024 il Collegio era composto dal Presidente Augusto Antonio Barbera, dai Vice Presidenti Franco Modugno, Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso, dai Giudici Francesco Viganò, Luca Antonini, Stefano Petitti, Angelo Buscema, Emanuela Navarretta, Maria Rosaria San Giorgio, Filippo Patroni Griffi, Marco D'Alberti, Giovanni Pitruzzella e Antonella Sciarrone Alibrandi.

Il 21 dicembre 2024, giungendo alla naturale scadenza del mandato, sono cessati dalla carica di Giudice della Corte costituzionale il Presidente Augusto Antonio Barbera e i Vice Presidenti Franco Modugno e Giulio Prosperetti.

La Corte non ha mai operato nella pienezza della sua composizione in quanto al 31 dicembre 2024 il Parlamento non ha provveduto alla sostituzione della prof.ssa Silvana Sciarra, cessata dalla carica di Giudice costituzionale l'11 novembre 2023, del prof. Augusto Antonio Barbera, del prof. Franco Modugno e del prof. Giulio Prosperetti.

I Presidenti Augusto Antonio Barbera e i Vice Presidenti Franco Modugno, Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso si sono succeduti alla guida del Collegio, firmando rispettivamente 200, 3, 2 e 7 decisioni.

II. ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i> Sentenze nn. 1, 2 (“ <i>a far data da...</i> ”; lo stesso dispositivo contiene anche una dichiarazione di illegittimità parziale), 4, 9 (3 dispositivi), 39 (2 dispositivi), 59, 77, 114, 120 (2 dispositivi), 125, 137, 146, 172, 183, 211		
2. Decisioni manipolative		
Ablative Sentenze nn. “limitatamente alle parole/alla parola...” 2 (lo stesso dispositivo contiene la declaratoria di illegittimità di intere disposizioni), 19, 22, 40, 51, 53, 57, 67, 80, 122, 147, 152, 162 “nella parte in cui prevede...” 8, 107, 116, 185 (2 dispositivi) “nella parte in cui distinguono secondo il genere...” 181 “nella parte in cui sanzionava...” 50 “nella parte in cui stabilisce...” 15 “limitatamente all’inciso...” 13 “nella parte in cui prescrive...” 143	Additive Sentenze nn. “nella parte in cui non prevede...” 10, 32, 55, 60, 66, 75, 85, 86, 91, 93, 105, 121 (2 dispositivi), 128, 148, 179, 208 “nella parte in cui non esclude...” 207 “nella parte in cui non limita...” 90 “nella parte in cui non fa salvo...” 160 “nella parte in cui non consente/consentono...” 5, 98 “nella parte in cui, nel prevedere..., non esclude...” 43	Sostitutive Sentenze nn. “nella parte in cui prevede... anziché...” 42, 46, 99, 111 “nella parte in cui stabilisce che... anziché...” 45 “nella parte in cui dispone... anziché...” 52 “nella parte in cui stabilisce che... senza prevedere...” 66
3. Illegittimità costituzionale consequenziale Sentenze nn. 86, 148, 160, 179, 208		

NON FONDATEZZA Sentenze nn. 6, 7 (3 dispositivi), 21, 25, 28, 38, 41 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 44, 47 (2 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 48, 49, 53, 54 (2 dispositivi), 57, 64, 66 (2 dispositivi), 70, 71, 73, 74, 83, 84, 88, 96 (2 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 110, 111 (2 dispositivi), 112, 115 (2 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 129 (2 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 131 (2 dispositivi), 132, 134 (2 dispositivi), 135, 140, 144, 149 (2 dispositivi), 163 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 164 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 166, 171, 173 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 176, 184, 188, 189, 190, 200, 203, 209, 210, 212	
MANIFESTA INFONDATEZZA Sentenza n. 171 Ordinanze nn. 14, 78, 97, 150, 199	
INAMMISSIBILITÀ Sentenze nn. 3, 7, 8, 12, 21 (3 dispositivi), 23, 38, 47, 54, 64, 70, 83, 84 (2 dispositivi), 88, 93, 96, 100, 110 (3 dispositivi), 111, 112, 128, 132, 138, 143, 160, 171 (2 dispositivi), 182, 184, 185 (3 dispositivi), 187, 189 (3 dispositivi), 190, 204 (12 dispositivi), 207 (2 dispositivi), 209, 210	
MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ Sentenze nn. 171, 189, Ordinanze nn. 11, 24, 81, 106, 113, 127, 155, 177, 186	
RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO Ordinanze nn. 18, 30, 62, 136	
RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA Ordinanza n. 29	
INAMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Sentenza n. 57 Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 140	
INTERVENTO DI TERZI	
Ammissibilità Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 135	Inammissibilità Sentenze nn. 59, 181 Ordinanza n. 72 Ordinanze dibattimentali allegata alle sentenze nn. 1, 22, 39, 73, 111, 140, 144, 172

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i> Sentenze nn. 58, 68, 69, 82, 109, 119, 124, 153, 168, 169, 174, 180, 192 (6 dispositivi), 197 (3 dispositivi), 198, 206		
2. Decisioni manipolative		
Ablative Sentenze nn. “nella parte in cui, nel sostituire l’art. ..., prevede...” 165 “nella parte in cui, ... ha reso applicabile...” 119 “nella parte in cui ha novellato...” 119 “nella parte in cui ha sostituito...” 119 “nella parte in cui prevede gli incisi...” 119 “limitatamente alle parole...” 76, 119, 151, 153, 201 “nella parte in cui dispone...” 124, 151 “nella parte in cui ha aggiunto... i commi...” 202 “nella parte in cui ha modificato l’art. ... limitatamente alle parole...” 174 “limitatamente all’inciso...” 142 (3 dispositivi)	Additive Sentenze nn. “nella parte in cui non estende...” 139 “nella parte in cui non richiede...” 31 “nella parte in cui non prevede...” 175, 195 “nella parte in cui non dispone...” 130 “nella parte in cui non prescrive...” 192 “nella parte in cui non esclude...” 195	Sostitutive Sentenze nn. “nella parte in cui prevede ... anziché...” 192 (3 dispositivi) “nella parte in cui stabilisce che... anziché stabilire che...” 192 “nella parte in cui ha stabilito che... invece che...” 87 “nella parte in cui menziona... anziché...” 192 “nella parte in cui utilizza l’espressione... anziché...” 201 “nella parte in cui favorisce/dispone/esclude... anziché...” 16 (lo stesso capo di dispositivo reca 3 declaratorie di illegittimità sostitutiva)

3. Illegittimità costituzionale consequenziale Sentenza n. 192 (2 dispositivi, di cui 1 recante declaratoria “ <i>sopravvenuta a partire dall’entrata in vigore della legge...</i> ”)	
NON FONDATEZZA Sentenze nn. 16, 26, 27 (2 dispositivi), 31, 36 (“ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 63 (2 dispositivi), 94, 95 (3 dispositivi), 103 (4 dispositivi), 119 (7 dispositivi), 124 (2 dispositivi), 130, 133 (3 dispositivi), 139 (2 dispositivi), 141 (2 dispositivi), 142 (“ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 145 (3 dispositivi), 151, 153, 170, 174, 175 (2 dispositivi “ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 192 (25 dispositivi, di cui 3 “ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 195 (5 dispositivi), 196, 197 (2 dispositivi), 198, 201 (“ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 202 (2 dispositivi), 206 (2 dispositivi)	
INAMMISSIBILITÀ Sentenze nn. 27, 68, 89, 95 (5 dispositivi), 103 (2 dispositivi), 119, 123, 126 (3 dispositivi), 130, 133 (2 dispositivi), 141 (2 dispositivi), 142 (4 dispositivi), 167, 169, 170, 174, 192 (13 dispositivi), 202	
MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ Sentenza n. 175	
AUTORIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE Ordinanza n. 35	
RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA Ordinanza n. 161	
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Sentenze nn. 61, 68, 109, 175, 195 (“ <i>limitatamente all’anno...</i> ”), 197 Ordinanze nn. 20, 79, 108 (4 dispositivi), 154	
ESTINZIONE DEL PROCESSO Sentenze nn. 119, 141 Ordinanze nn. 92, 118, 156, 157, 158, 159, 178	
INTERVENTO DI TERZI	
Ammissibilità Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 192	Inammissibilità Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 119

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

ACCOGLIMENTO DEL RICORSO Sentenza n. 15
ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO Sentenza n. 15 (<i>"limitatamente ai punti..."</i>)
INTERVENTO DI TERZI
Ammissibilità Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 15

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

FASE DI AMMISSIBILITÀ

AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO Ordinanza n. 34

FASE DI MERITO

ACCOGLIMENTO DEL RICORSO Sentenze nn. 37, 117 (2 dispositivi, di cui 1 “ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 194 (“ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”)	
ANNULLAMENTO DELL’ATTO IMPUGNATO Sentenze nn. 37 (“ <i>in parte qua</i> ”), 117, 194 (“ <i>in parte qua</i> ”)	
RIGETTO DEL RICORSO Sentenze nn. 65, 104, 193, 194	
INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO Sentenza n. 17	
INAMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 37	
INTERVENTO DI TERZI	
Ammissibilità Ordinanza n. 33	Inammissibilità Ordinanza n. 33

GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E OMISSIONI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

“dispone che nella sentenza/ordinanza n. ... sia/siano corretto/i il/i seguente/i errore/i materiale/i: ...”

Ordinanze nn. 56, 101, 102, 191, 205

III. ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

LEGGI STATALI

SENTENZA n. 4

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».

SENTENZA n. 5

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

SENTENZA n. 9

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli);

SENTENZA n. 10

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

SENTENZA n. 13

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «in costanza di rapporto di impiego».

SENTENZA n. 22

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente».

SENTENZA n. 31

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, nella parte in cui non richiede l'acquisizione dell'intesa della Regione Puglia ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali;

SENTENZA n. 32

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.

SENTENZA n. 40

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato».

SENTENZA n. 43

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, nel prevedere i «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

SENTENZA n. 45

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.

SENTENZA n. 46

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».

SENTENZA n. 51

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice».

SENTENZA n. 52

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».

SENTENZA n. 55

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente

iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

SENTENZA n. 60

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo applicabile *ratione temporis*, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

SENTENZA n. 66

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 70-*octies*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», nella parte in cui non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione;

SENTENZA n. 75

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la

medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi del fatto.

SENTENZA n. 77

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

SENTENZA n. 80

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, limitatamente alle parole «nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,».

SENTENZA n. 85

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,».

SENTENZA n. 86

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

SENTENZA n. 90

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non limita l'obbligo retributivo dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella

misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.

SENTENZA n. 91

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

SENTENZA n. 93

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità, a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità;

SENTENZA n. 98

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).

SENTENZA n. 99

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

SENTENZA n. 105

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale),

convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi.

SENTENZA n. 107

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

SENTENZA n. 111

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui prevede che «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA,», anziché «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,»;

SENTENZA n. 114

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 196.

SENTENZA n. 116

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.

SENTENZA n. 120

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), applicato *ratione temporis*;

SENTENZA n. 121

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.

SENTENZA n. 122

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado».

SENTENZA n. 128

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore;

SENTENZA n. 130

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 novembre 2023, n. 155, nella parte in cui non dispone che il bando ivi previsto sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata;

SENTENZA n. 137

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.

SENTENZA n. 139

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito;

SENTENZA n. 143

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;

SENTENZA n. 146

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87.

SENTENZA n. 148

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter cod. civ.

SENTENZA n. 160

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire;

3) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

SENTENZA n. 162

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni,».

SENTENZA n. 175

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 162, nella parte in cui non prevede che il definanziamento di cui al primo periodo sia disposto sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato;

SENTENZA n. 179

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.

SENTENZA n. 181

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, commi da 7 a 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», dell'allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria.

SENTENZA n. 192

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), nella parte in cui prevede «[l]'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]», anziché «[l]'attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui stabilisce che il negoziato, «con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia», anziché stabilire che il negoziato, «con riguardo a specifiche funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziché «i LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie seguenti»;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP», anziché «specifiche funzioni riferibili ai LEP»;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui non prescrive che l'iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, della legge n. 86 del 2024;

10) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024;

11) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede la facoltatività del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni;

12) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024;

13) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024;

14) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta a partire dall'entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, dell'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);

SENTENZA n. 195

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nel testo modificato dall'art. 3, comma 12-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

SENTENZA n. 207

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli scatti per invalidità di servizio di cui all'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);

SENTENZA n. 208

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici;

2) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 676, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.

SENTENZA n. 211

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

LEGGI REGIONALI

REGIONE CALABRIA

SENTENZA n. 59

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

SENTENZA n. 201

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali), limitatamente alle parole «e della elettrosensibilità»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Calabria n. 8 del 2024, nella parte in cui utilizza l'espressione «alle patologie» anziché «alla patologia», nonché l'espressione «delle malattie» anziché «della malattia»;

SENTENZA n. 206

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16, recante «Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)»;

REGIONE CAMPANIA

SENTENZA n. 57

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005), limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria»;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SENTENZA n. 76

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2023, n. 7 (Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo) che sostituisce l'art. 10, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario

regionale), limitatamente alle parole «La Commissione di cui all'art. 15, comma 7-bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico».

SENTENZA n. 152

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), limitatamente alle parole «, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994».

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA n. 15

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nella parte in cui stabilisce che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza – documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale – debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell'Unione europea;

REGIONE LAZIO

SENTENZA n. 2

dichiara l'illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), quest'ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma 2, lettera c) e dall'articolo 20, nonché», della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).

REGIONE LIGURIA

SENTENZA n. 153

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, della legge reg. Liguria n. 20 del 2023, limitatamente alle parole «anche con le modalità di cui al comma 1»;

REGIONE LOMBARDIA

SENTENZA n. 19

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), limitatamente alle parole «e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro».

REGIONE MOLISE

SENTENZA n. 39

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 9 e 12 della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 5 (quest'ultimo modificato dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8, recante «Legge di stabilità regionale anno 2022») della legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021 - 2023 e modifiche di leggi regionali).

SENTENZA n. 58

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021).

REGIONE PIEMONTE

SENTENZA n. 87

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025), nella parte in cui, nel sostituire il comma 2 dell'art. 14 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), ha stabilito che «2. A decorrere dall'esercizio 2023 e fino all'esercizio 2032 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a 93.000.000,00 negli

esercizi dal 2023 al 2025 e a euro 92.000.000,00 negli esercizi dal 2026 al 2032, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015.», invece che «2. A decorrere dall'esercizio 2023 e fino all'esercizio 2026 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, di un importo complessivo pari a 923 milioni di euro, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015», secondo modalità rimesse a successiva legge regionale.

SENTENZA n. 119

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lettera *b*), dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), ha reso applicabile – in virtù del rinvio all'art. 2, comma 1, lettera *d-bis*), della legge regionale Piemonte n. 16 del 2018, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Piemonte 19 settembre 2023, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)» – la disciplina di cui all'art. 5, comma 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, anche agli edifici per i quali «è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi» «della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, sostitutivo dell'art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, limitatamente alle parole «[p]er gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione»;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l'art. 6, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)»;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera *a*); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere *b* e *c*); «in deroga alla densità fondiaria di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG» (comma 4);

SENTENZA n. 147

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) – come sostituito dall'art. 106, comma 2, della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018) – limitatamente alle parole «da almeno cinque anni» e «con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali».

REGIONE PUGLIA

SENTENZA n. 8

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 14 (Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»), nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame d'idoneità all'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente attesti «l'assenza di carichi pendenti»;

SENTENZA n. 16

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare), nella parte in cui favorisce il ripopolamento del riccio di mare «nei mari regionali», anziché «nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale», dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui dispone il fermo biologico dei ricci di mare «Nel mare territoriale della Puglia», anziché «Nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale» e dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui esclude dall'applicazione del divieto di commercializzazione gli esemplari di riccio di mare provenienti «da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia», anziché «dallo spazio marittimo non prospiciente il territorio regionale»;

SENTENZA n. 69

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, recante «Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)».

SENTENZA n. 82

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19, recante «XI legislatura - 16° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) ed *e*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse».

SENTENZA n. 165

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)», nella parte in cui – nel sostituire l'art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 – prevede che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 e con il procedimento di cui all'articolo 1».

SENTENZA n. 202

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 9 aprile 2024, n. 16, recante «Modifiche alle leggi regionali 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio), 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale – A.Re.S.S.) e disposizioni diverse», nella parte in cui, alla lettera b), ha aggiunto all'art. 3 della legge della Regione Puglia 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale – A.Re.S.S.) i commi 2-*bis*, limitatamente alla lettera a), 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies*;

REGIONE SARDEGNA

SENTENZA n. 68

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie);

SENTENZA n. 124

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui dispone: «[s]volge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato.»;

SENTENZA n. 142

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, comma 11, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente all'inciso «degli indici volumetrici e»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, comma 1, lettera a), della legge reg.

Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all'inciso «condono o»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui aggiunge la lettera *f-bis*) all'art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) limitatamente all'inciso «pergole bioclimatiche, intese come»;

SENTENZA n. 151

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), che sostituisce l'art. 59, comma 6, della legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), nella parte in cui dispone che «[s]ono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nel testo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera *e*), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie», che modifica l'art. 39, comma 15, della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), limitatamente alle parole «e, qualora l'edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c*) e *d*), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente»;

SENTENZA n. 168

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione).

SENTENZA n. 174

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie», nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l'art. 124, comma 2, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente alle parole «degli indici volumetrici e»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-bis nell'art. 37 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

SENTENZA n. 180

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale).

SENTENZA n. 198

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie»;

REGIONE SICILIANA

SENTENZA n. 1

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale).

SENTENZA n. 9

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021);

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale).

SENTENZA n. 109

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025);

SENTENZA n. 120

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023).

SENTENZA n. 169

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026);

SENTENZA n. 172

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta).

SENTENZA n. 197

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Siciliana 31 gennaio 2024, n. 3 (Disposizioni varie e finanziarie);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024;

REGIONE TOSCANA

SENTENZA n. 42

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettera *b*), della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.

SENTENZA n. 185

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, della legge reg. Toscana n. 1 del 2009 nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico;

REGIONE UMBRIA

SENTENZA n. 183

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera *i*), della legge della

Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea).

REGIONE VALLE D'AOSTA

SENTENZA n. 53

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), limitatamente alle parole «, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea»;

REGIONE VENETO

SENTENZA n. 67

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera *a*), della legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parole «nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente».

LEGGI PROVINCIALI

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA n. 50

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), nella parte in cui sanzionava la violazione dell'obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione statale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SENTENZA n. 125

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).